



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO VELICO SCIROCCO - MARINA DI RAGUSA

TITOLO 1° - COSTITUZIONE

Art.1) È costituita in Marina di Ragusa un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO VELICO SCIROCCO" abbreviata ASD CIRCOLO VELICO SCIROCCO. Tale Associazione persegue finalità socio-culturali e sportivo-ricreative con assoluta assenza di lucro.

Art.2) L'ASD Circolo Velico Scirocco si affilierà al C.O.N.I., accettando incondizionatamente e conformandosi alle norme e alle direttive C.O.N.I., alle federazioni sportive di competenza accettandone gli statuti ed i regolamenti, nonché agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e Discipline Sportive Associate (DSA): si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni, E.P.S. e D.S.A. di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Art.3) L'Associazione ha sede in Marina di Ragusa, Lungomare

Andrea Doria s.n.c. Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario, ha la facoltà di variare l'ubicazione sopra indicata nei limiti del territorio del Comune di Ragusa senza che questo comporti una modifica al presente Statuto.

Art.4) Il distintivo dell'ASD Circolo Velico Scirocco è un guidone triangolare rappresentato da una bandiera di colore bianco e blu con stampigliate sulla parte centrale le lettere CVS ed un nodo piano.

Art.5) Lo scopo dell'Associazione è:

a) Svolgere in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;

b) nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e dalle normative di attuazione, è facoltà dell'Associazione esercitare attività diverse da quelle principali di cui al precedente punto a., che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità Politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d'ufficio dal RNASD (art.



9 del D.Lgs. n. 36/21 e successive modificazioni}};

c) promuovere e diffondere lo sport della vela;

d) promuovere e diffondere la navigazione sportiva e da diporto con qualunque mezzo di propulsione, con particolare riguardo per la vela;

e) organizzare manifestazioni, tornei e ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l'osservanza delle direttive C.O.N.I. e delle federazioni sportive e/o E.P.S. affilianti;

f) partecipare con imbarcazioni proprie o di propri Soci e associati a manifestazioni sportive organizzate da altre associazioni sportive;

g) coordinare l'attività agonistica e sportiva dei Soci e degli associati;

Art.6) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art.7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi degli artt.43 e 44 del presente statuto.

Art.8) L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ritrae alcun provento dai beni demaniali in concessione. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 2° - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) I Soci dell'ASD Circolo Velico Scirocco sono distinti

in:

a) Soci fondatori - coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell'atto costitutivo;

b) Soci ordinari - coloro che vengono ammessi all'Associazione successivamente alla stipula dell'atto costitutivo;

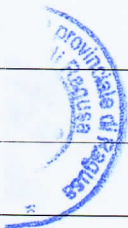
c) Soci benemeriti - coloro che per meriti particolari vengono nominati benemeriti dall'Assemblea dei Soci e vengono esonerati dal pagamento della quota sociale.

La distinzione fra Soci è meramente formale e non sostanziale godendo tutte le categorie dei Soci dei medesimi diritti e doveri.

Art. 10) Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione nella qualità di Socio sia le persone fisiche di provata moralità, serietà ed educazione, che le persone giuridiche (Società, Associazioni ed

Enti). Le norme contenute all'interno del presente statuto sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere apposita domanda di



ammissione predisposta dalla segreteria dell'Associazione; la

domanda di ammissione deve portare la firma di 2 (due) Soci

presentatori e deve contenere l'indicazione della disciplina

sportiva che il candidato intenderà praticare, nonché

l'imbarcazione che intenderà utilizzare. Le eventuali varia-

zioni della disciplina sportiva e/o dell'imbarcazione che il

candidato ha dichiarato nella domanda di ammissione, dovranno

comunque essere attinenti allo scopo sociale. La domanda di

ammissione dovrà contenere, oltre le generalità complete del

candidato, il suo codice fiscale ed il suo indirizzo e-mail,

necessario per tutte le comunicazioni dell'Associazione.

Con la presentazione della domanda di ammissione, il candida-

to si impegna ad uniformarsi e accettare quanto previsto dal-

lo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita

all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è

subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consi-

glio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la

cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Le

domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, do-

vranno essere controfirmate dall'esercente la potestà paren-

tale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il

minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e

risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni

dell'associato minorenne.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare apposita domanda di ammissione predisposta dalla segreteria a firma dal proprio rappresentante legale.

Art.11) La qualità di Socio decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione ed avrà effetto dopo il versamento della quota sociale e, ove previsto, della quota di ammissione e di tesseramento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza della domanda stessa.

Art.12) La qualità di Socio non è trasmissibile ed è altresì esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art.13) Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare a:

- a) osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
- b) partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
- c) contribuire alle necessità economiche sociali così come deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- d) non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura,

connesse all'attività espletata nell'ambito

dell'Associazione.

Art.14) Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. I Soci maggiorenni, in particolare, sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo

Art.15) Tutti i Soci e gli associati hanno diritto, secondo le norme ed i limiti fissati dal regolamento interno, di:

a) usufruire delle sedi sociali;

b) usufruire delle imbarcazioni sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) tenere proprie imbarcazioni nei locali sociali o nello specchio d'acqua riservato all'Associazione versando, per ciascuna di esse, la quota stabilita dall'Assemblea o per essa dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni generali scaturite dall'Assemblea dei Soci;

d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell'Associazione e fregiarsi del distintivo dell'Associazione stessa.

Art.16) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci la nomina dei Soci benemeriti scelti

fra persone che si siano particolarmente adoperate per il raggiungimento dei fini sociali. Il Socio benemerito rimane escluso dal versamento della quota sociale e gode dei medesimi diritti di tutti gli altri Soci.

Art.17) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni ovvero per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo può sancire anche la cessazione di un Socio che, sebbene iscritto a libro Soci, contestualmente non paghi più la quota sociale, non frequenti più l'Associazione e non abbia presentato la domanda di dimissioni.

Art.18) I Soci non hanno alcun diritto di proprietà sui beni sociali.

Art.19) Il Socio che intenda dimettersi deve comunicarlo con lettera o altro mezzo idoneo, anche via e-mail, diretta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente.

Art.20) Il Socio che si dimette, che viene radiato, espulso o dichiarato cessato da parte del Consiglio Direttivo, perderà ogni diritto inerente alla sua qualità di Socio.

Art.21) È istituita la categoria dei "Sostenitori amici della vela". A tale categoria possono essere iscritti i terzi che contribuiscano alle spese dell'Associazione in modo particolare. Agli stessi il Consiglio Direttivo può rilasciare un

apposito attestato.

Art.22) Sono tesserati coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'Associazione, ma soltanto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione in accordo con l'organismo di riferimento (FSN, EPS e/o DSA) e alle attività organizzate dall'Associazione.

Il tesserato può in qualsiasi momento chiedere di diventare Socio dell'Associazione presentando la domanda di ammissione e versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, acquisendo in tal modo tutti i diritti attribuiti al Socio come indicati nello statuto sociale.

I tesserati si obbligano comunque a rispettare i regolamenti emanati dall'Associazione nonché quelli emanati dal CONI e dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata.

I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportive cui l'Associazione risulta affiliata, sia attraverso l'Associazione stessa, che per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

Il tesseramento seguirà la naturale scadenza della tessera emessa dalla FSN, EPS o DSA cui l'Associazione si è affiliata. I tesserati sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata.

Per ottenere l'ammissione a prendere parte alla attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'Associazione, ogni aspirante tesserato dovrà presentare, per il tramite dell'Associazione, apposita domanda di tesseramento alla Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o presso l'Ente di Promozione Sportiva di riferimento. Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà parentale; colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentano

l'attività.

Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altre associazioni, a FSN, DSA ed EPS potranno partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione se ciò non risulta in contrasto con i regolamenti federali e dell'Associazione.

TITOLO 3° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.23) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organismo di Controllo Contabile;
- f) Il Presidente Onorario.

Art.24) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.25) L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno alla fine dell'esercizio sociale e comunque non oltre il mese di aprile per provvedere all'esame e all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo, all'approvazione dei programmi svolti e da svolgere, all'elezione del Consiglio Direttivo, alla no-

mina dei componenti del Collegio dei Probiviri, all'eventuale nomina, fra i Soci, dell'Organismo di Controllo Contabile e quanto altro rientri fra le finalità proprie dell'Associazione.

La stessa Assemblea ordinaria dei Soci che nomina il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario annuale (REFA) ed il preventivo relativo all'esercizio sociale successivo, redatto dal Consiglio Direttivo uscente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci deve avvenire mediante lettera inviata a tutti i Soci aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca sociale e contestuale comunicazione a tutti i Soci a mezzo posta elettronica o, in alternativa, a mezzo posta ordinaria, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, risulta validamente costituita quando sono presenti, di fatto o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera a maggioranza.

Non può essere adottata alcuna deliberazione su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, ma ciascun Socio

può richiedere al Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre, l'iscrizione di particolari argomenti: la relativa richiesta va fatta per iscritto.

Ogni Socio può rappresentare per delega esclusivamente un altro Socio e tale delega può essere conferita esclusivamente ai Soci dell'Associazione.

La delega deve essere conferita in forma scritta, sia cartacea che digitale purché sia certa la provenienza e chiaramente specificato il delegante e il delegato: le deleghe conferite in forma digitale devono pervenire entro l'orario fissato per la prima convocazione dell'Assemblea ad eccezione delle deleghe conferite in forma cartacea o pervenute tramite la chat ufficiale dell'Associazione amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può indicare altri metodi per conferire le deleghe specificandone le modalità nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e nominata a maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria dei Soci nomina un Segretario e, se necessario, 2 (due) scrutatori. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art.26) L'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convo-

cata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti all'atto della richiesta che ne pongono l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria dei Soci e per la validità della costituzione e delle votazioni sono richieste le stesse modalità necessarie per l'Assemblea ordinaria dei Soci: per tutte le altre modalità previste per il corretto svolgimento dell'Assemblea straordinaria dei Soci, valgono le modalità previste per l'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art.27) Il Consiglio Direttivo può stabilire, ove ne valuti la necessità, di tenere le riunioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

a) comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;

b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

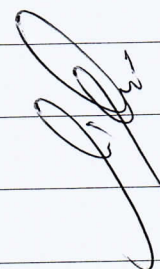
e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura dell'Associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimen-



to delle proprie funzioni.

Art.28) Sono elettori tutti i Soci di cui all'art.9 e all'art. 39 del presente statuto purché in regola con i pagamenti e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari: la posizione economica deve risultare regolarizzata all'inizio della seduta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare in Assemblea più di un altro Socio.

Art.29) Non possono essere eletti alle cariche sociali:

a) tutti quei Soci che non siano cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia;

b) tutti quei Soci che abbiano riportato condanne per delitti dolosi o comunque ritenuti gravi dall'Assemblea dei Soci.

Gli eletti alle cariche sociali conservano l'incarico per la durata di un quadriennio e possono essere rieletti.

L'Assemblea elettiva può variare la durata dell'incarico al fine di far coincidere la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo con la scadenza del quadriennio olimpico.

Art.30) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, 5 (cinque) dei quali debbono essere Soci con almeno 5 (cinque) anni di anzianità.

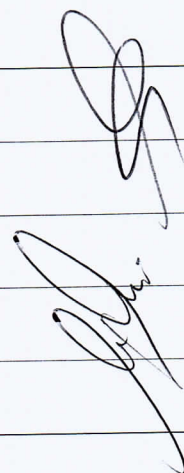
Si deroga alla disposizione di cui al primo comma solo in caso di assenza di Soci con l'anzianità richiesta o di rinuncia scritta degli stessi a ricoprire la carica.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La durata del Consiglio Direttivo può essere modificata dall'Assemblea elettiva al fine di far coincidere la scadenza del mandato con la scadenza del quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno e a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere; l'Assemblea elettiva può ratificare le cariche in seno al Consiglio Direttivo su specifica richiesta da parte dei consiglieri appena eletti. Il Presidente assegna agli altri consiglieri le cariche occorrenti al conseguimento degli scopi sociali.

In caso di rinuncia o di impossibilità a ricoprire la carica da parte di un consigliere, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti, rispettando quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere può nominare fra i Soci uno o più collaboratori che lo coadiuvino nel compito assegnatogli. Detti



collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo senza diritto di voto.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo ha, dopo l'Assemblea dei Soci,

i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione del

patrimonio sociale e lo svolgimento delle attività

dell'Associazione. Esso provvede in particolare a:

a) amministrare l'Associazione;

b) deliberare la convocazione delle assemblee dei Soci, a re-

digere l'ordine del giorno e gli avvisi di convocazione;

c) compilare i rendiconti da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci;

d) proporre la nomina di Soci benemeriti e del Presidente

Onorario;

e) deliberare sulle nuove ammissioni a Socio

dell'Associazione e curare l'esame delle eventuali obie-

zioni alle ammissioni stesse;

f) coordinare le date, i luoghi ed i programmi delle regate,

delle manifestazioni sportive e di altro carattere che

l'Associazione organizzasse o bandisse;

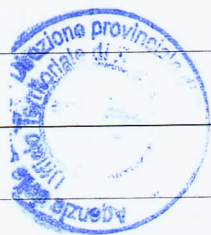
g) provvedere per le spese previste e deliberate nel rendi-

conto economico e finanziario annuale (REFA);

h) compilare il regolamento interno per la definitiva appro-

vazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

i) attuare le finalità previste dallo statuto;



[Handwritten signature]

j) attuare le decisioni dell'Assemblea dei Soci;

k) valutare la riammissione di Soci dichiarati radiati da precedenti Consigli Direttivi o Assemblee dei Soci motivandone la decisione.

l) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esercitare attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d'ufficio dal RNASD (art. 9 del D. Lgs. n. 36/21 e successive modifiche), quali a mero titolo esemplificativo:

a) attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;

c) la vendita di articoli sportivi;

d) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale

e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attra-

verso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo

svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di

studi e ricerche di mercato, la predisposizione di catalo-



ghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

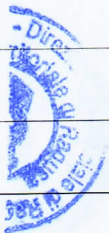
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni di Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Art.32) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere alla fruizione gratuita dei servizi resi ai Soci e agli associati, gli atleti tesserati che svolgano attività agonistica in nome e per conto dell'Associazione fino al raggiungimento della maggiore età.

Per gli atleti tesserati con l'Associazione che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo in nome e per conto dell'Associazione, la fruizione di cui al comma precedente può essere estesa anche oltre il raggiungimento della maggiore età, limitandola, comunque, al periodo di attività agonistica.

Art.33) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente. e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Delle decisioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto,



a cura del Segretario, apposito verbale, da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente anche dai presenti alla riunione.

Art. 34) La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Associazione, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, autentica i rendiconti economico finanziari annuali ed i preventivi, i diplomi, gli attestati in genere e tutti i documenti ufficiali dell'Associazione, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e alle attività da essa esplicite. In caso di impedimento o di assenza è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà procedere immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente e procedere secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto alla nomina del Vice Presidente del Segretario e alla sostituzione del consigliere dimesso. Il nuovo Consiglio Direttivo così formato, svolgerà le proprie funzio-



ni fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 35) Il Consiglio Direttivo può:

a) radiare il Socio in ritardo di oltre 6 (sei) mesi nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra quota dovuta all'Associazione, dando un preavviso di 30 (trenta) giorni al debitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: le spese postali verranno addebitate al Socio moroso;

b) proporre al Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dei fatti, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti da irrogare al Socio che ha violato una o più norme statutarie:

i) ammonizione;

ii) sospensione fino ad un termine massimo di 12 (dodici) mesi;

iii) espulsione.

In particolare il Consiglio Direttivo potrà proporre l'espulsione del Socio:

a) che abbia gravemente violato lo statuto o il regolamento interno;

b) che abbia compromesso in qualunque modo il nome dell'Associazione;

c) che si sia avvalso della sua qualità di Socio dell'Associazione per trarne un utile pecuniario;

d) che per fondati e gravi motivi, il Consiglio Direttivo ritenga non possa più fare parte dell'Associazione.

Art. 36) Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi, che nominano fra di loro il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci, preferibilmente fra i Soci, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. La durata del Collegio dei Proviviri può essere modificata dall'Assemblea elettiva al fine di far coincidere la scadenza del mandato con la scadenza del quadriennio olimpico.

Nel caso in cui il Collegio dei Proviviri non possa essere costituito così come nominato dall'Assemblea dei Soci, sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un nuovo Collegio di Proviviri; in tal caso sarà necessaria la preventiva approvazione delle parti interessate: l'eventuale rifiuto di una delle due parti dovrà essere redatto in forma scritta con le motivazioni del rifiuto: sulle motivazioni il Consiglio Direttivo delibererà a proprio insindacabile giudizio.

Il Collegio dei Proviviri, oltre alle controversie di cui all'art. 37, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottan-



do in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

a) ammonizione

b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;

c) espulsione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere riportate per iscritto su apposito verbale e consegnate al Consiglio Direttivo che dovrà renderle operative nei modi e nei tempi indicati dal verbale stesso.

Art.37) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla decisione del Collegio dei Probiviri che giudicherà liberamente, senza alcuna formalità di procedura, motivando in forma scritta la decisione e rispettando il principio di imparzialità e di difesa.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili.

Art.38) L'Organismo di Controllo Contabile viene nominato dall'Assemblea dei Soci qualora ne stabilisca la necessità; se nominato l'Organismo di controllo Contabile dura in carica 4 anni ed è composto preferibilmente da due o più membri nominati tra i Soci. La durata dell'Organismo di controllo contabile può essere modificata dall'Assemblea elettiva al fine di far coincidere la scadenza del mandato con la scadenza del quadriennio olimpico. L'Organismo di Controllo Contabile si occupa di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la

corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale (REFA) alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e presenta all'Assemblea dei Soci la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario annuale. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Rendiconto economico e finanziario annuale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. I Soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Art.39) La carica di Presidente Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo, e approvata dall'Assemblea dei Soci, con riferimento ad un ex Presidente dell'Associazione. La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea dei Soci all'atto dell'approvazione, è esentata dal pagamento della quota sociale. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente Onorario gode comunque di tutti i diritti riservati ai Soci dell'Associazione. La carica di Presidente Onorario può essere riconosciuta a più di un soggetto.

TITOLO 4° - PATRIMONIO SOCIALE, RENDICONTO ECONOMICO E FINAN-

1000

-

e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redazione dei rendiconti economici e finanziari annuali da presentare in Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.



Art. 41) L'ammontare delle quote sociali, delle quote di ammissione e delle quote UNA-TANTUM viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci stabilisce anche l'ammontare dell'eventuale tassa di mora da versare in caso di ritardato pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il corrispettivo dovuto dai Soci per la fruizione dei servizi specifici ad essi resi.

Le quote sociali sono annuali e si riferiscono all'anno sociale.

Le quote sociali possono essere rateizzate su delibera dell'Assemblea dei Soci e dovranno comunque essere versate entro la conclusione dell'esercizio cui si riferiscono.

L'Assemblea dei Soci stabilirà anche le date di scadenza per il pagamento delle quote sociali annuali ed il loro importo: qualora poi l'ammontare delle quote sociali rateizzate fosse superiore a quello della quota sociale annuale pagata in unica soluzione, tale differenza dovrà essere considerata come mora.

L'Assemblea dei Soci può anche stabilire di scontare la quota sociale annuale prevedendone il pagamento al massimo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. L'ammontare dello sconto e la data ultima utile per fruire dello sconto verranno stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota di ammissione, qualora sia stabilita:

- a) Il Socio dimissionario che abbia fatto richiesta di riammissione;
- b) I familiari dei Soci anche se dimessi;
- c) l'atleta agonista che al compimento del 18° anno di età presenti domanda di ammissione all'Associazione;
- d) l'atleta agonista che abbia conseguito risultati di rilievo durante la propria attività e al termine della stessa presenti domanda di ammissione all'Associazione.

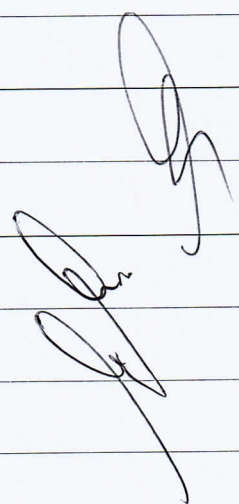
TITOLO 5° - LAVORO SPORTIVO E VOLONTARIATO

Art.42) L'Associazione si uniformerà a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di lavoro sportivo e/o volontariato.

TITOLO 6° - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.43) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi dell'art.26 del presente Statuto (MODIFICA) con esclusione delle deleghe con l'approvazione dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto di voto.

Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci da parte di Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata dalla maggioranza dei Soci avente diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.



Art. 44) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei Soci nominerà due o più liquidatori scegliendoli, preferibilmente, fra i Soci; esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni individuate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, che perseguano analoghe finalità e comunque la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Resta esclusa la suddivisione del patrimonio sociale fra i Soci.

TITOLO 7° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45) Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto e presenti in Assemblea.

Art. 46) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., delle federazioni sportive di appartenenza, nonché degli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) a cui l'Associazione è affiliata e,

in subordine, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il presente Statuto è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dall'art.1

comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27

bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente

della Repubblica 26/10/1972 n. 642."

Il presente Statuto è inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi

dell'art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21, 21 modificato dall'art.16

comma 1 lettera b) della legge n. 191 del 15 dicembre 2023, se effettuata

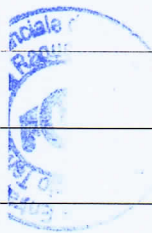
entro il 30 giugno 2024, in quanto la modifica ha lo scopo di adeguare lo

stesso a modifiche e/o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle

disposizioni del Decreto Legislativo n. 36/21.

Rossio Lippe 17.

Deb All



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]